



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

TEC/VCigno

OGGETTO:PORTO DI TRAPANI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT STORICO DI TRAPANI. NUOVO TERMINAL PASSEGGERI, PASSEGGIATA-DARSENА URBANA E PARCO DEL WATERFRONT (COLOMBAIA – LAZZARETTO). CUP I99E20000760005 - CIG 853092345D

QUESITO n. 2 DEL 07/01/2021

con riferimento al concorso in oggetto, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti in merito a quanto previsto per i raggruppamenti temporanei.

- Servizi di punta

Il Disciplinare di gara alla pag. 5 riporta “il requisito di cui alla predetta lett. e) non è frazionabile ovvero deve essere posseduto per intero dal capogruppo del RT”, in contrasto con quanto previsto nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, in cui si legge, nel box di sintesi del paragrafo 2.2, parte IV (Affidamenti):

“In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che **per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria**. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria”.

L’ulteriore richiesta che questi (“servizi di punta”) siano inoltre posseduto solamente dalla capogruppo mandataria, si pone in contrasto sia con i pareri di precontenzioso dell’ANAC sia con la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 02/02/2018, n. 678, di cui si riporta lo stralcio di interesse:

“In tal senso, meritano di essere richiamati i pareri precontenzioso Anac, n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015, che hanno affermato il seguente principio di diritto che il Collegio condivide: «il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento»”.

- Raggruppamento misto

In caso di costituendo raggruppamento di tipo “misto”, si chiede:

- la prestazione principale è la D.01?
- in quest’ultimo caso, ciascuna coppia di servizi (di punta) potrà comunque essere posseduta da un qualunque soggetto della relativa sub associazione?

- Termini di scadenza e proroga

Il bando del concorso internazionale è stato pubblicato sulla GUUE in data 21/12/2020, a ridosso delle festività natalizie, riportando come termine di presentazione degli elaborati il 15/02/2021, quindi **56** giorni naturali e consecutivi.

L'art. Art. 156 al comma 3 del Codice, recita "Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e **non può essere inferiore a sessanta giorni** dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima".

Infine, considerato l'aggravamento della situazione epidemiologica in Italia ed Europa dovuta al COVID-19, ed essendo interessati a partecipare con una società estera facente parte della comunità europea, l'effettuazione del sopralluogo e la mole di elaborati da produrre, alcuni dei quali non riproducibili digitalmente, fa risultare esiguo il tempo messo a disposizione della Stazione Appaltante. Si chiede pertanto di voler pendere in considerazione uno slittamento di 30 gg dei termini di consegna.

RISPOSTA AL QUESITO n. 2 DEL 07/01/2021

Con riferimento ai tre quesiti posti, si riscontra quanto segue

- Servizi di punta

Si rimanda alla risposta al "*quesito n. 1 del 05/01/2021*" nonchè all' "*Avviso rettifica ed integrazione della documentazione*" per come pubblicati sul profilo del committente nella pagina relativa alla procedura in titolo.

- Raggruppamento misto

Si premette che il bando di gara in oggetto non indica la prestazione principale e quelle secondarie, in quanto detta procedura concorsuale riguarda unicamente l'attività di progettazione e non anche altre tipologie di servizi; ciò significa che non sussiste un obbligo diretto di individuare la prestazione principale, semmai indiretto e comunque si procede ad indicare l'ovvio intendimento che scaturisce dall'oggetto stesso del concorso in questione.

Al riguardo, si richiama il seguente indirizzo interpretativo espresso dall'Anac per i bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (cfr. Delibera 42 del 22 gennaio 2020; Delibera n. 431 del 27 aprile 2017; Delibera n. 122 del 6 giugno 2014):

"all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi".

Inoltre, si riconosce che le opere da progettare rientrano in più categorie e quindi la prestazione principale è chiaramente individuata tra le categorie del concorso di idee.

Al riguardo si considera quanto segue:

- l'oggetto della procedura riguarda l'acquisizione di un' idea progettuale, significando che le individuate ID-Opere e relativi importi opere presunti (parametricamente ottenuti) dovranno confrontarsi con l'obiettivo da conseguire che dovrebbe scaturire dall'idea che sarà selezionata;

- il concorso è finalizzato all'acquisizione di un' idea progettuale per la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani e ID-opera principale non può che essere individuata nell'ambito delle categorie attinenti alla componente edile-urbanistica;
- la voce D.01 quale opere di navigazione comprende, per l'importo di € 12.000.000,00, anche la costruzione del nuovo banchinamento molo a T, la cui progettazione della variante localizzata (composta in parte dagli elaborati del progetto di fattibilità) è stata affidata a seguito di gara ad altro soggetto, notizia questa specificata nel Disciplinare di gara, parag. V (pag. 16).

Detto importo è stato computato nella ID-Opera D.01, in quanto il suddetto molo a T è incluso nella proposta di pianificazione della progettazione architettonica, ma non quale opera marittima poiché la progettazione di detto nuovo banchinamento sarà comunque suffragata da una parallela procedura.

In conclusione, nell'evidenza della fattispecie in esame (valorizzazione del waterfront), la prestazione principale non può che essere la categoria "edilizia"; siccome deve essere indicata comunque la ID-opera, questa si individua all'interno di detta categoria Edilizia, quella di maggiore importo tra le ID-opera edili presenti nella procedura, cioè la E.18, fermo restando l'equivalenza del grado di complessità di detta ID-Opera con le altre ID-Opere dell'edilizia.

- Termini di scadenza e proroga

Si rimanda all' "*Avviso rettifica ed integrazione della documentazione*" per come pubblicati sul profilo del committente nella pagina relativa alla procedura in titolo, significando che il termine di presentazione delle offerte è stato già differito

IL RUP
(Ing. Sergio La Barbera)